











*tale udienza, la stessa banca domandava un termine per disamina e per eventuali osservazioni in considerazione dell'asserito mancato invio, alla medesima, della bozza dell'elaborato peritale".*

Acclarata la sussistenza del *fumus boni iuris*, occorre verificare, prima di accertare la presenza di un rapporto di strumentalità tra la domanda spiegata dal reclamante nell'ambito della presente fase cautelare e quella oggetto del giudizio di merito pendente avanti questo stesso Tribunale, se sia presente anche il secondo requisito la cui è esistenza è prodromica all'accoglimento della domanda, ossia il *periculum in mora*.

Anche con riferimento a detto requisito, la risposta in ordine alla sussistenza dello stesso deve essere, a parere di questo Collegio, positiva.

Invero, questo Tribunale ritiene condivisibile l'orientamento maturato in seno alla giurisprudenza in forza del quale, in tema di segnalazioni alla Centrale rischi, la 'irreparabilità' del pregiudizio di cui all'art. 700 c.p.c. si riferisce a situazioni giuridiche la cui lesione non consente una restituito in integrum.

In particolare, deve ritenersi condivisibile da parte del Collegio l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, qualora il soggetto illegittimamente segnalato sia un imprenditore, il *periculum in mora* consiste nel pericolo di danno causato dalla erronea segnalazione qualora tale segnalazione possa determinare la revoca di altri affidamenti da parte di altri istituti di credito, allarmati da una situazione di insolvenza in realtà inesistente, così determinando difficoltà anche insormontabili per l'accesso al credito bancario, ovvero qualora, come nel caso di specie, la medesima determini un pregiudizio imminente ed irreparabile per la parte ricorrente, consistente nella lesione del merito creditizio del soggetto segnalato con la conseguente difficoltà di accesso a nuove linee di credito, un pregiudizio che assume il carattere dell'irreparabilità nel caso in cui la parte abbia la necessità di ricorrere al credito per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale (ex multis Tribunale Milano, 14 aprile 2016).

E ancora, in aggiunta alle considerazioni *ut supra* svolte, deve ritenersi condivisibile da parte di questo Tribunale il più recente orientamento maturato in seno alla giurisprudenza in forza del quale, a seguito di una segnalazione illegittima, il *periculum* è in *re ipsa*, di talchè si potrebbe anche non provarlo specificamente, atteso che un'ingiusta segnalazione produce di per sé un danno al soggetto segnalato, consistente nell'impossibilità di accesso al credito, ed i suoi effetti risultano addirittura permanenti, dovendosi ritenere fatto notorio che una tale segnalazione si riflette in termini altamente negativi sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario, sì che l'iniziativa di un istituto di credito non può passare inosservata agli altri che, da quel momento in avanti, sono indotti a ritenere che un ulteriore affidamento e la mancata richiesta di rientro determini un rischio neppure giustificabile rispetto ai vertici aziendali". (ex multis Tribunale Milano, 16 giugno 2015)

Nel caso di specie, salva la portata assorbente delle considerazioni *ut supra* svolte, deve essere sottolineato da questo Tribunale in primo luogo come il reclamante, il quale agisce nella propria veste di socio ed amministratore unico della soc. [REDACTED] abbia prodotto in giudizio documentazione attestante sia la proposizione da parte della soc. [REDACTED] di domanda di concordato ex art 161 L.F che l'avvenuta presentazione nei confronti della società medesima di un'istanza di fallimento, documentazione da ultimo integrata mediante la produzione in sede di



udienza di documenti di formazione successiva alla presentazione del ricorso cautelare attestante il fatto che la persistenza in centrale rischi della segnalazione della fideiussione de qua – fideiussione, giova ribadirlo, allo stato risultata del tutto estranea all'odierno reclamante stante l'acclarata natura apocrifia della sottoscrizione alla medesima apposta – precluda la concessione al reclamante medesimo di nuove linee di credito.

In secondo luogo, preme a questo Collegio evidenziare come il medesimo giudice della cautela in seno all'ordinanza oggi impugnata avesse rilevato da un lato la sussistenza in capo al reclamante di un diritto all'impresa, dall'altro la potenzialità lesiva che rispetto a detto diritto poteva avere la segnalazione in centrale rischi in relazione alla quale l'odierno reclamante ha adito in sede cautelare l'intestato Tribunale.

Ritiene questo Tribunale che il fatto che la società [REDACTED] sia soggetto autonomo rispetto all'odierno reclamante persona fisica non infici la sussistenza dei presupposti de quibus, essendo viepiù evidente che il comprovato rischio di fallimento della società de qua, aumentato dall'impossibilità di accedere dal credito da parte del reclamante in ragione di una segnalazione la quale si appalesa illegittima per il fatto stesso di essere basata su una sottoscrizione di cui è stata accertata la natura apocrifia, incida sul diritto all'impresa di un soggetto che, nel caso di agisce non solo quale persona fisica, ma anche – ed in misura ancor maggiore – quale socio ed amministratore unico della suddetta società.

Analizzata ed accertata così partitamente la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, è quindi possibile procedere all'accertamento del rapporto di strumentalità tra la domanda azionata dal reclamante in sede cautelare e quella dalla medesima spiegata in seno al giudizio di merito.

Sul punto, ritiene questo Collegio condivisibile l'orientamento, peraltro tracciato dalla medesima giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, nel caso in cui sia stata richiesta l'adozione di un provvedimento cautelare in corso di causa, deve esistere un rapporto di inerenza attuale tra la domanda oggetto del provvedimento d'urgenza e la lite in corso, tale per cui detta lite deve comprendere nel suo oggetto l'accertamento del diritto alla cui tutela tende, in via provvisoria, il provvedimento cautelare, rimanendo irrilevante il fatto che in seno alla causa di merito non sia stata specificamente formulata la domanda in relazione alla quale vengono chiesti i provvedimenti d'urgenza (Cassazione 9740/94; Cassazione 7049/83).

Muovendo nel solco tracciato dalla Cassazione, deve essere sottolineato da questo Tribunale come la giurisprudenza di merito si sia espressa nell'affermare la sussistenza del requisito di strumentalità tra la domanda cautelare proposta in corso di causa diretta ad ottenere la cancellazione dell'illegittima segnalazione dalla centrale rischi rispetto alla domanda di accertamento avanzata nel giudizio di merito (ex multis Trib Verona 18 marzo 2013).

Applicando i principi de quibus alla fattispecie oggetto del presente giudizio, è possibile a giudizio di questo Tribunale affermare la sussistenza del rapporto di strumentalità tra le domande ut supra individuate: invero, atteso che risulta dagli atti di causa da un lato il fatto che, in seno al giudizio di merito, parte reclamante abbia richiesto al giudice l'accertamento dell'illegittimità della fideiussione per mancanza di autenticità della sottoscrizione alla medesima apposta, dall'altro la circostanza che, nell'ambito della fase cautelare, la medesima parte reclamante abbia domandato la cancellazione

